# INFORMAZIONI

## LA COMMISSIONE

### DIRETTIVE E DECISIONI

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 4 giugno 1965**

**che autorizza la Repubblica italiana ad adottare, a norma dell'articolo 226 del Trattato, una misura di salvaguardia per le polveri e pagliette di zinco**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(65/302/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (1),

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (2),

Vista la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata a mantenere la protezione doganale, quale risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le polveri e pagliette di zinco (3),

Vista la decisione della Commissione del 20 dicembre 1963 (4), modificata con decisione del 31 luglio 1964 (5), prorogata con decisione del 26 ottobre 1964 (6) e nuovamente modificata con decisione del 25 febbraio 1965 (7), che autorizza fra l'altro la Repubblica italiana ad adottare delle misure di salvaguardia per lo zinco greggio,

Vista la lettera del 9 febbraio 1965, con la quale la Repubblica italiana ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, di essere autorizzata a non effettuare la quinta riduzione tariffaria intracomunitaria normale che avrebbe dovuto avere luogo il 1° gennaio 1965, in base all'articolo 14 del Trattato, per le polveri e pagliette di zinco,

Considerando che, con la suindicata decisione del 20 dicembre 1963, successivamente prorogata e modificata, la Repubblica italiana è stata autorizzata a mantenere, fino al 1° marzo 1966, nei confronti degli altri Stati membri, un dazio specifico minimo di 20 Lit. al kg sullo zinco greggio e, nei confronti dei paesi terzi, un dazio che è superiore di Lit. 20 al kg ai dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi da quegli Stati membri che applicano nei confronti dei paesi terzi i piú bassi dazi ;

Considerando che per tale motivo è logico ritenere che si stabiliscano delle differenze dell'ordine delle cifre soprammenzionate, tra il prezzo dello zinco sul mercato italiano e quello sui mercati degli altri Stati membri, differenze che per i produttori

(1) GU n. 58 del 12. 9. 1960, pag. 1217/60.
(2) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1284/62.
(3) GU n. 42 del 30. 5. 1962, pag. 1322/62.
(4) GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 145/64.
(5) GU n. 136 del 26. 8. 1964, pag. 2280/64.
(6) GU n. 186 del 18. 11. 1964, pag. 2939/64.
(7) GU n. 41 del 12. 3. 1965, pag. 631/65.

italiani di polveri e pagliette di zinco, nei confronti dei concorrenti degli altri Stati membri, determinerebbero un onere supplementare corrispondente al tenore in metallo di tali prodotti ;

Considerando che dai dati riportati nella seguente tabella risulta evidente che l'incidenza in valore del metallo sul costo delle polveri e pagliette di zinco è elevata, per cui l'esiguo valore aggiunto dall'industria di trasformazione non permette di riassorbire in misura sensibile il suddetto onere supplementare ;

Considerando che risulta egualmente evidente dalla seguente tabella che applicando i dazi risultanti dalla quinta riduzione tariffaria intracomunitaria, applicabile al 1° gennaio 1965, la protezione doganale che ne risulta è inferiore alla protezione necessaria, tenuto conto dell'onere supplementare soprammenzionato,

| Dazio C.E.E. applicabile al 1° 1. 65 | Incidenza in valore del metallo sul prezzo del derivato | Tenore in metallo | Onere supplementare | Prezzo italiano media 64 | Prezzo estero | Protezione effettiva | Deficit di protezione rispetto all'onere suppl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 % | 72 % | 100 % | 20 Lit./kg | 315 Lit./kg | 198 Lit./kg | 14,8 Lit./kg | 5,2 Lit./kg |

Considerando che l'insufficienza della protezione doganale, rispetto all'onere supplementare soprammenzionato può ripercuotersi sull'equilibrio concorrenziale dei produttori del derivato in questione e, in particolare, influenzare la redditività delle imprese produttrici di zinco, nella misura in cui tali imprese verrebbero a trovarsi costrette a comprimere i loro prezzi ; che tale deficit potrebbe avere un'influenza negativa sul piano di risanamento del settore dei metalli e sulle misure a tale proposito già adottate dal governo italiano e dalle imprese ;

Considerando che le misure autorizzate con la presente decisione non avranno l'effetto voluto se non saranno accompagnate da idonee misure nei confronti dei paesi terzi ; che la Repubblica italiana applica alle sue importazioni dai paesi terzi di polveri e pagliette di zinco un dazio inferiore a quello che è autorizzata ad applicare in base alla suindicata decisione della Commissione del 28 febbraio 1962 ; che sembra pertanto necessario sottoporre l'autorizzazione, concessa alla Repubblica italiana, a non effettuare la quinta riduzione daziaria normale nei confronti degli altri Stati membri, alla condizione che la Repubblica italiana mantenga ad un adeguato livello il proprio dazio nei confronti dei paesi terzi ; che, in mancanza di motivi che richiedevano un diverso livello, sembra opportuno fissare questo dazio al livello risultante dal primo allineamento previsto dall'articolo 23 del Trattato, tale livello essendo applicabile secondo lo scadenzario del Trattato al momento in cui nei confronti degli altri Stati membri siano state operate quattro riduzioni dei dazi,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare, fino al 1° marzo 1966, un dazio del 9 % sulle importazioni di polveri e pagliette di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.03 B II) dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, a condizione che essa applichi un dazio del 12,6 % sulle importazioni di detto prodotto dai paesi terzi.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana può avvalersi dell'autorizzazione accordata nell'articolo 1 soltanto a condizione di applicare sulle importazioni di zinco greggio, sia dagli altri Stati membri che dai paesi terzi, i dazi doganali previsti nella decisione del 20 dicembre 1963, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggio.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1965.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**